



USSPLL/GPR/RCB

Al personale TAB
Al personale docente e ricercatore

e, per conoscenza:
Alle Organizzazioni Sindacali
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
LORO SEDI

CIRCOLARE

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischio specifico (chimico, biologico, meccanico, da attività in esterna - scavi archeologici, campagne marine - e da uso di apparecchiature munite di videoterminale)

Il decreto legislativo 81/2008 prevede l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nei confronti del lavoratore, nei casi specificatamente stabiliti.

Per lavoratore s'intende ai sensi dell'art.2, 1° comma, lett. a) del decreto legislativo succitato "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".

USSPLL_F_letterastandard -- rev. 2 - emiss. 10/01/20

1



La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al fine di attivare la sorveglianza sanitaria, eccetto i casi in cui il lavoratore richieda direttamente la visita, è necessario compilare e trasmettere le schede individuali di destinazione lavorativa esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata elixforms accessibile al seguente link:

https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/3475.htm

CHI DEVE COMPILARE LE SCHEDE

La scheda o le schede, nel caso di esposizione a più rischi, dovranno essere compilate dal personale strutturato (docenti, ricercatori, personale TAB) e personale non strutturato (studenti, titolari di assegni di ricerca, dottorandi, specializzandi, volontari frequentatori etc.), qualora esposti anche ad uno solo dei rischi specifici quali ad esempio: rischio chimico, biologico, meccanico, da uso di videoterminale e/o nel caso di rischi legati all'attività esterna (campagna di scavi, campagne marine).

Le schede sono soggette a validazione da parte del responsabile della struttura e, nel caso dei dipartimenti che svolgono attività scientifica, la validazione deve avvenire anche da parte del responsabile dell'attività di didattica e di ricerca il laboratorio (Radrl).



Si precisa che il personale qualora non sia esposto ad alcun rischio, non è soggetto a sorveglianza sanitaria.

Per gli studenti/ tirocinanti, la scheda individuale di destinazione lavorativa deve essere predisposta nel caso di frequenza di laboratori di ricerca e ove le eventuali situazioni di rischio abbiano carattere di durata nel tempo (es. elaborazione tesi di laurea sperimentali).

QUANDO COMPILARE LA SCHEDA

La scheda deve essere compilata a seguito di ogni variazione dei dati contenuti nell'eventuale precedentemente compilata (es. cambio struttura, cambio qualifica).

La scheda deve essere inoltre compilata anche qualora durante il proprio percorso lavorativo cambiano le condizioni dell'attività con variazione del fattore di esposizione al rischio, oppure quando l'attività svolta preveda la ripresa dell'esposizione a rischio già dichiarata cessata.

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Rischio da videoterminale:

compilare la scheda esclusivamente quando l'utilizzo del videoterminale risulta essere di almeno 20 ore di lavoro settimanali effettivamente svolte dedotti i 15 minuti di pausa ogni due ore di lavoro come previsto dalla normativa.

Rischio biologico:

compilare la scheda per le attività di laboratorio che comportino l'esposizione ad agenti biologici ed esposizione potenziale a materiale biologico derivante ad esempio da contatto con pazienti in reparti ospedalieri e contatto con animali.

Rischio chimico:

compilare la scheda per attività di laboratorio che comportino la manipolazione diretta e sistematica di sostanze chimiche.

Rischio meccanico e/o da utilizzo di apparecchiature laser:

compilare la scheda per attività che comportino l'uso sistematico di macchinari, attrezzi e apparecchiature laser.

Rischi da attività esterna:

compilare la scheda per attività svolte esternamente all'Ateneo come campagne di scavi, nei campi, nei boschi, nelle località marine etc).

Questa tipologia di visita deve essere necessariamente eseguita prima della partenza per la località esterna.



ISTRUZIONI PER L'ACCESSO E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Nella pagina web: https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/3475.htm sono presenti i link alle schede di rischio digitali, suddivise per specifico rischio.

Cliccando sul nome del rischio di interesse, si accede alla pagina da cui effettuare il login con le credenziali di Ateneo.

Il personale sprovvisto delle credenziali, dovrà registrarsi come personale esterno direttamente tramite il sistema di autenticazione di Ateneo.

La maggior parte dei campi è obbligatoria ed alcuni di essi (per esempio l'indicazione di pericolo H nella scheda di rischio chimico), sono predisposti per l'inserimento di dati precisi, escludendo l'indicazione di informazioni non idonee.

A compilazione ultimata, per la validazione della scheda, è necessario indicare l'indirizzo e-mail personale, del responsabile di struttura e ove presente del responsabile di laboratorio.

Ricevuta la validazione da parte del/dei responsabile/i, la scheda sarà trasmessa automaticamente dal sistema all'ufficio di competenza.

Con i migliori saluti.

Il Rettore
(Elio Franzini)

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: tutela.salute@unimi.it